

Legge regionale 15 maggio 1989 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

Art. 27

1.

(ABROGATO)

(1)

2. La spesa per il personale comandato ai sensi dell' articolo 64 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, fa carico all' Amministrazione regionale.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.